



CORTE DEI CONTI

**Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento**

Prot. PR_TN - 0000281

Trento, lì 20 gennaio 2021

Egregio Signor
Direttore
A.P.S.P. Valle del Vanoi
Via Danoli, 15
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
PEC: apsp.vanoi@pec.it

**Oggetto: G4562 - I00166/2019 - trasmissione istanza per resa di conto e decreto
rilasciato dalla Sezione Giurisdizionale - art. 141 del D.Lgs. 174/2016.**

Con la presente, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 174/2016, si trasmette istanza di resa di conto, relativa al mancato deposito dei conti giudiziali per le annualità ivi indicate, unitamente al decreto della Sezione Giurisdizionale di Trento, in funzione di Giudice Monocratico, n. 16/2021, di data 14 gennaio 2021.

Come si evince dal decreto allegato, la Sezione ha ravvisato la sussistenza dell'obbligo di depositare i conti giudiziali mancanti, per le annualità puntualmente indicate nell'atto.



CORTE DEI CONTI

Piazza A.Vittoria n. 5 38122 Trento Italia | Tel. 0461 277850
e-mail: segr.procura.trento@corteconti.it pec: trento.procura@corteconticert.it

Ai sensi del comma 5 della norma sopra citata, sarà Vostro onere procedere alla notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., agli agenti contabili competenti per ciascuna annualità mancante, della documentazione allegata alla presente comunicazione.

A notifica perfezionata si dovrà procedere all'invio della relativa **attestazione in originale** presso l'intestata Procura, i cui uffici sono ubicati in Trento, Piazza Vittoria n. 5.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria
dott. Aldo Paolicelli
f.to digitalmente

All.ti:

- istanza di resa di conto di data 10/10/2020;
- decreto presidenziale n. 16/2021 dd. 14/01/2021.





Vertenza n. I00166/2019

ROBERTO
ANGIONI
CORTE DEI
CONTI
10.10.2020
06:29:50
UTC



REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA REGIONALE PRESSO LA

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER IL TRENTO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

- SEDE DI TRENTO -

Istanza per resa di conto

(art. 141 Codice di giustizia contabile)

della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento - (C.F. 80218670588 - PEC: trento.procura@corteconticert.it).

1. In fatto

1.1 Con nota n. 3929 del 23 ottobre 2018, protocollata il 6 marzo 2019, il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, segnalava il mancato deposito dei conti giudiziali da parte dell'Azienda Pubblica Servizi alla persona "**Valle del Vanoi**" di Canal San Bovo (di seguito anche semplicemente "Ente"), per gli anni dal 2013 al 2017 (estremi compresi), chiedendo, previa acquisizione delle generalità dei singoli agenti contabili, l'attivazione del giudizio per la resa di conto, ai sensi dell'art. 141, comma 1, Codice giustizia contabile.

1.2 Con decreto di acquisizione documenti prot. n. 1472 del 26.4.2019, si chiedevano le generalità di ciascun agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale del tesoriere, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili, succedutosi tempo per tempo.

1.3 Con nota del 15.05.2019 (doc. 1), il Direttore Amministrativo della citata APSP dava parziale riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando, nell'occasione, le osservazioni rassegnate dall'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA) (doc. 2), tese ad escludere l'adempimento sollecitato in quanto: *i)* per il conto del tesoriere e dell'economista mancherebbe il riferimento normativo che espressamente lo rende cogente per le APSP del Trentino; *ii)* per la figura del consegnatario, in disparte la fonte normativa, mancherebbe il presupposto di fatto in quanto nessun bene è gestito a "magazzino", prevedendo le procedure di acquisizione la consegna direttamente al servizio utilizzatore. In ragione di tanto venivano fornite le sole generalità del tesoriere e dell'economista.

1.4 In esito all'incompleto riscontro fornito dall'APSP, come sopra descritto, con specifico riguardo al conto del consegnatario dei beni sono state nuovamente richieste, con decreto istruttoria prot. n. 1642 del 15/05/2020, le generalità di ciascun agente contabile succedutosi nel corso degli anni dal 2013 al 2017, richiamando quanto precisato nella sentenza n. 71/2019 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, in merito all'obbligo di resa del conto dei soggetti incaricati della gestione di denaro o materie nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

1.5 Con nota del 21/05/2020 (doc. 3), il Direttore della APSP ha ribadito quanto era stato già in precedenza sostenuto con la citata nota del 15/05/2019, motivando con la circostanza che il quadro

normativo che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'APSP non contempla l'esistenza di un consegnatario di beni e, di conseguenza, non risulta individuabile all'interno della struttura un soggetto che possa rivestire tale ruolo.

1.6 Ancora con specifico riferimento al conto del consegnatario dei beni, con decreto istruttorio prot. n. 3233 del 24/09/2020 sono state, infine, richieste, le generalità complete delle persone fisiche che, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017, hanno ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura.

1.7 In esito al predetto decreto istruttorio, con nota del Direttore della A.P.S.P. in parola del 28/09/2020 (doc. 4) sono stati forniti i dati richiesti, quindi le generalità del Direttore che ha rivestito la carica presso la A.P.S.P. nel quinquennio considerato.

2.In diritto

2.1 L'art. 610, comma 1 del R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), da leggere in uno con le disposizioni del precedente art. 178 del medesimo testo normativo e con quanto previsto dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923, ha stabilito che *"tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie ...devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.*

2.2 Il D.Lgs. 30/06/2011, n. 123, poi, in sede di riforma dei controlli

di regolarità amministrativo-contabile, all'art. 16, comma 1, ha previsto che *gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti* (cd. agenti contabili di fatto), *devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo.*

2.3 In punto di diritto si rileva che il giudizio di conto, appartenendo alla giurisdizione esclusiva, sostanziale e obiettiva della Corte dei conti, ha come oggetto l'accertamento della correttezza e della regolarità nella gestione del danaro e di altri beni pubblici: "*è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale (...) requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere"* (Corte Cost. n. 114/1975, ribadito in Corte Cost. n. 1007/1988, decisione resa a proposito della cogenza del

principio con riferimento a enti locali di una Regione a Statuto Speciale).

La natura e i contenuti del giudizio di conto rappresentano uno strumento di garanzia (della regolarità contabile) che concorre, nel sistema degli altri controlli intestati alla Corte dei conti, finanziari e di gestione, a presidiare la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie di appartenenza e/o di destinazione pubblica.

Ne discende che dalla natura autonoma dell'ordinamento provinciale non può trarsi la conclusione che, in assenza di una specifica norma provinciale, non possano trovare applicazione gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato che, in materia di giurisdizione contabile della Corte dei conti, ha potestà legislativa esclusiva. La decisione del Giudice delle Leggi da ultimo citata ha, infatti, affermato che *“Il principio della necessarietà del giudizio sul conto ha, infatti, un duplice significato, in quanto comporta tanto che non possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti. In altre parole, il requisito della necessarietà riguarda sia l'an del giudizio, sia l'oggetto dello stesso. E, sotto quest'ultimo profilo, "necessarietà" significa completezza del giudizio, nel senso che il conto consuntivo deve essere sottoposto all'esame della Corte dei conti nella sua interezza”*.

2.4 In tal senso l'art.139 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016), ha previsto che *“(1) Gli agenti che vi sono tenuti, entro il*

termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. (2) L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

In caso di mancato deposito, il successivo art. 141 ha previsto che sia il pubblico ministero, anche di sua iniziativa, a promuovere il giudizio per la resa del conto con ricorso al giudice monocratico designato.

2.5 L'art. 181, comma 2, della L.R. 3/05/2018, n. 2, statuisce che "*Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, **secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti***", e dunque anche secondo la disciplina statale che regola la giurisdizione contabile, di guisa che non occorre la intermediazione di norme provinciali che le rendano cogenti e direttamente applicabili.

2.6 Con particolare riferimento agli Enti territoriali ricadenti nel territorio delle due Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, il DPGR 28/05/1999, n. 4/L (Approvazione del Testo

unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), all'art. 27, ha riconosciuto la responsabilità del tesoriere per *“tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*.

2.7 Quanto all'obbligo di resa del conto giudiziale, che si pretende sia adempiuto da parte degli agenti contabili dell'Ente in oggetto, risultato della trasformazione, disposta dalla L.R. n. 7/2005, delle IPAB in Enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, non economici, si rileva che: **a)** tali Aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari; **b)** partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome, con il fine di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare; **c)** svolgono attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitaria carico del fondo sanitario, una volta che queste sono state autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, e viene svolta tramite la stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali delle due province (art. 2);

d) ricevono risorse pubbliche dal sistema sanitario provinciale per lo svolgimento dei loro compiti, così come pubblici sono gli interessi generali alla cui soddisfazione concorre l'azione dell'Ente.

Al contempo, la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio del pubblico danaro). Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (ex plurimis Cass. S.U. n. 12367/2001).

2.8 Quanto all'ordinamento contabile delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (D.P. Reg. 13/04/2006, n. 4/L - approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7), esso già prevede obblighi di resa del conto all'amministrazione: (art. 26) *"Il tesoriere rende alle aziende il conto della propria gestione di cassa entro il mese di febbraio di ciascun anno, allegando l'estratto conto annuale dettagliato. Le aziende definiscono con regolamento i rapporti con il tesoriere"*; (art. 27) *"Le aziende definiscono con regolamento i compiti demandati al servizio economato, le strutture e le unità operative alle quali gli stessi possono essere affidati, nonché le modalità di gestione, di rendicontazione e di tenuta delle scritture"*. Tali adempimenti, tuttavia,

in ragione di quanto sopra argomentato, non esonerano dell'obbligo di resa del conto giudiziale, né si sostituiscono ai controlli che specificamente ricadono nel perimetro della giurisdizione contabile intestata alla Corte dei conti.

2.9 È in questo contesto istituzionale che viene a collocarsi l'agente contabile quale persona fisica o persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Ente pubblico. Parimenti, è agente contabile, denominato "consegnatario", colui che riceve in consegna i beni mobili dell'Ente pubblico che, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assume la veste, rispettivamente, di agente amministrativo per debito di vigilanza e di agente contabile per debito di custodia. Solo quest'ultimo è obbligato alla resa del conto "giudiziale", mentre non vi è tenuto il consegnatario per "debito di vigilanza", ovvero gli altri "agenti amministrativi" che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per il rendimento dei conti amministrativi.

Non rileva, infine, quale circostanza per escludere l'obbligo di resa del conto giudiziale l'eventuale inesistenza di un "magazzino, in quanto *la semplice mancanza di un deposito o magazzino non può esonerare, perciò stesso, il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale da compilarsi a norma dell'art. 626 del R.D.23 maggio 1924, n. 827*" (vedi, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur.

Trento, sentenza n.27/2017 e i recenti decreti del Giudice monocratico ex art. 141 del C.g.c, presso la stessa Sezione, n. 23/2020 e n. 25/2020 pubblicati il 29/07/2020 che hanno fatto nuova affermazione dei medesimi principi).

Ne consegue che, in mancanza della nomina di un consegnatario con debito di custodia, la predetta posizione e la conseguente assunzione degli obblighi connessi vada fatta risalire al Direttore dell'Ente che, in forza del principio di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione (art. 2, c. 4, L.R. n. 7/2005), è la figura dirigenziale di più alto grado all'interno della struttura. A sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/2005 al direttore compete l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in riferimento a quanto stabilito dal citato art. 2, comma 4, e gli è affidata la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia della gestione, nei limiti delle risorse assegnategli e delle attribuzioni conferitegli; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2.10 Quanto sopra premesso, si rileva che con nota della Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Trento prot. n. 1819 del 09/10/2020 è stata data conferma che non risultano ancora depositati i conti giudiziali del Tesoriere, dell'Economo e del Consegnatario dell'Azienda Pubblica Servizi alla persona "Valle del Vanoi" di Canal

San Bovo, relativi agli anni dal 2013 al 2017.

2.11 Pertanto, si ravvisa la necessità di chiedere la fissazione di un termine affinché gli agenti contabili, come appresso individuati e indicati (e, con specifico riguardo al conto del consegnatario di beni, con l'onere posto in capo all/i soggetto/i che ha/hanno rivestito il ruolo di direttore pro tempore dell'APSP nel periodo 2013-2017, secondo quanto previsto dall'art.141, comma 5 del d.lgs.174/2016) presentino all'amministrazione di pertinenza i conti giudiziali riferiti al danaro e agli altri beni di cui ciascuno abbia avuto maneggio e gestione negli esercizi e per i periodi a ciascuno spettanti, anche ricorrendo, per analogia, ai modelli approvati con D.P.G.R. 06/12/2001, n. 17/L (in modifica del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di codesta Sezione giurisdizionale (per tutte, sentenza n. 27/2017), rappresentando le conseguenze, in termini di responsabilità, in caso di ulteriore inadempienza.

CONTI/PERIODO	AGENTE CONTABILE
<u>TESORIERE</u> anni dal 2013 al 2016	CASSA RURALE PRIMIERO E VANOI, filiale di Canal San Bovo in RTI con CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD-EST SPA in persona del Legale Rappresentante pro tempore
<u>TESORIERE</u> anni dal 01/01/2017 al 31/10/2017	CASSA RURALE PRIMIERO E VANOI, filiale di Canal San Bovo

	in RTI con CASSA CENTRALE BANCA –
	CREDITO COOPERATIVO DEL NORD-EST
	SPA in persona del
	Legale Rappresentante pro tempore
<u>TESORIERE</u>	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA,
<u>anni dal 01/11/2017 al 31/12/2017</u>	PRIMIERO E BELLUNO,
	filiale di Canal San Bovo
	in RTI con CASSA CENTRALE BANCA –
	CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA
	in persona del Leg. Rappres. pro tempore
<u>ECONOMO</u>	Sig.a ZAGONEL SARA,
<u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	
<u>CONSEGNATARIO BENI MOBILI</u>	Sig.a CINZIA ZORTEA,
<u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	

P.Q.M.

Il Pubblico Ministero

RICORRE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 2, D.Lgs. 174/2016,
al Sig. Giudice designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento

– affinché assegni, con decreto, agli agenti contabili come sopra individuati e nominati, un termine perentorio per il deposito dei rispettivi conti, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto medesimo, ovvero all'acquisizione dei medesimi ove presentati e non depositati, salvo la compilazione d'ufficio dei conti omessi, a spese dell'agente contabile, con l'avvertenza dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 141 D. Lgs. 174/2016 in caso di grave e ingiustificato ritardo o inadempienza.

Trento,

IL PUBBLICO MINISTERO

V.P.G. Cons. Roberto Angioni

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

doc. 1) nota della A.P.S.P. "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo del
15.05.2019;

doc. 2) nota prot. n. 400 del 03/05/2019 dell'Unione Provinciale
Istituzioni per l'Assistenza–UPIPA di Trento;

doc. 3) nota della A.P.S.P "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo del
21/05/2020;

doc. 4) nota della A.P.S.P. "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo del
28/09/2020;


Trento,

IL PUBBLICO MINISTERO

V.P.G. Cons. Roberto Angioni



REPUBBLICA ITALIANA



GRAZIA
BACCHI
CORTE DEI
CONTI
14.01.2021
09:49:30
CET

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

- SEDE IN TRENTO -

Il PRESIDENTE f.f.

in funzione di Giudice Monocratico

ex art.141 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016)

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per resa di conto, iscritto al n. 4562 del Registro di Segreteria, depositato dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale in data 14 dicembre 2020, per i soggetti e le funzioni di seguito indicati:

CONTI/PERIODO	AGENTE CONTABILE
<u>TESORIERE</u> anni dal 2013 al 2016	CASSA RURALE PRIMIERO E VANOI, filiale di Canal San Bovo in RTI con CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD-EST SPA in persona del Leg. Rappres. pro tempore
<u>TESORIERE</u> dal 01/01/2017 al 31/10/2017	CASSA RURALE PRIMIERO E VANOI, filiale di Canal San Bovo in RTI con CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD-EST SPA

	in persona del Leg. Rappres. pro tempore
<u>TESORIERE</u> <u>dal 01/11/2017 al 31/12/2017</u>	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA, PRIMIERO E BELLUNO, filiale di Canal San Bovo in RTI con CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA
	in persona del Leg. Rappres. pro tempore
<u>ECONOMO</u> <u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	Sig.ra ZAGONEL SARA,
<u>CONSEGNATARIO BENI</u> <u>MOBILI</u> <u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	Sig.ra CINZIA ZORTEA,

VISTO il decreto in data 18 dicembre 2020 del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, di assegnazione del presente giudizio al sottoscritto giudice monocratico a norma dell'art. 141, secondo comma, del codice di giustizia contabile;

RILEVATO che, con nota prot. n. 3929 del 23/10/2018, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, segnalava alla Procura Regionale il

mancato deposito dei conti giudiziali, negli esercizi 2013-2017, da parte dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo, chiedendo, previa acquisizione delle generalità dei singoli agenti contabili, l'attivazione del giudizio per la resa di conto ai sensi dell'art. 141, comma 1, del codice di giustizia contabile.

CONSIDERATO che il P.M. ha riferito di avere richiesto, con decreto di acquisizione documenti prot. n. 1472 del 26/04/2019, le generalità di ciascun agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale del tesoriere, dell'economista e del consegnatario dei beni mobili, succedutisi tempo per tempo, ma che con nota del 15/05/2019, il Direttore della citata APSP aveva dato solo parziale riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando, al proposito, le osservazioni rassegnate dall'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA), tese ad escludere l'adempimento sollecitato in quanto: i) per il conto del tesoriere e dell'economista mancherebbe il riferimento normativo che espressamente lo rende cogente per le APSP del Trentino; ii) per la figura del consegnatario, in disparte la fonte normativa, mancherebbe il presupposto di fatto in quanto nessun bene è gestito a "magazzino", prevedendo le procedure di acquisizione la consegna direttamente al servizio utilizzatore, ed indicando quindi le sole generalità del tesoriere e dell'economista; di avere nuovamente richiesto, con decreto istruttoria prot. n. 1642 del 15/05/2020, le generalità di ciascun agente contabile succedutosi nel corso degli anni dal 2013 al 2017, con specifico riguardo al conto del consegnatario dei beni, richiamando quanto precisato nelle sentenze n. 71/2019 e n. 27/2017

di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale in merito all'obbligo di resa del conto dei soggetti incaricati della gestione di denaro o materie nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ma che con nota del 21/05/2020 il Direttore della APSP aveva ribadito quanto già in precedenza sostenuto con la citata nota del 15/05/2019, affermando che il quadro normativo che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'APSP non contempla l'esistenza di un consegnatario di beni e, di conseguenza, che non risulterebbe individuabile all'interno della struttura un soggetto che possa rivestire tale ruolo; di avere richiesto infine, con decreto istruttorio prot. n. 3233 del 24/09/2020, le generalità complete delle persone fisiche che, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017, hanno ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura, con specifico riferimento al conto del consegnatario dei beni, e che con nota del 28/09/2020 il Direttore della APSP aveva fornito i dati richiesti, quindi le generalità del Direttore che ha rivestito la carica presso la A.P.S.P. nel quinquennio considerato.

Richiamando il quadro normativo vigente, e le pronunce rese sull'argomento dalla Corte Costituzionale, in punto di diritto il Pubblico Ministero ha sostenuto che il giudizio di conto, appartenendo alla giurisdizione esclusiva, sostanziale e obiettiva della Corte dei conti, ha come oggetto l'accertamento della correttezza e della regolarità nella gestione del danaro e di altri beni pubblici e che la natura e i contenuti del giudizio di conto rappresentano uno strumento di garanzia della regolarità contabile che concorre, nel sistema degli altri controlli intestati alla stessa, a presidiare la sana e corretta gestione delle

risorse finanziarie di appartenenza e/o di destinazione pubblica, non trovando detti principi alcun ostacolo nella natura autonoma dell'ordinamento provinciale, atteso che devono comunque trovare applicazione gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato in materia di giurisdizione contabile.

La Procura ha osservato che le Aziende Pubbliche Servizi alla Persona sono il risultato della trasformazione, disposta dalla L.R. n. 7/2005, delle IPAB in Enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha evidenziato che: a) tali Aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari; b) partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalla Provincia Autonoma, con il fine di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare; c) svolgono attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carico del fondo sanitario.

Il Pubblico Ministero ha sottolineato che pubblico è il danaro che tali Enti ricevono dal sistema sanitario provinciale per lo svolgimento dei loro compiti, e pubblici sono gli interessi alla cui realizzazione le APSP concorrono, evidenziando che la qualità di agente contabile è indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto, pubblico o privato, ha il maneggio del pubblico denaro. Inoltre, ha richiamato l'ordinamento contabile delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona che prevede obblighi di resa del conto all'amministrazione, rilevando che è in questo contesto che si collocano gli agenti contabili, tra cui il consegnatario per debito di custodia; a quest'ultimo proposito,

richiamando giurisprudenza di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, ha evidenziato come non rilevi l'eventuale inesistenza di un magazzino per escludere l'obbligo di resa del conto giudiziale; ha soggiunto che, in mancanza della nomina di un consegnatario con debito di custodia, la predetta posizione e la conseguente assunzione degli obblighi connessi deve essere fatta risalire al Direttore dell'Ente in quanto figura dirigenziale di più alto grado all'interno della struttura, al quale compete, a norma dell'art. 9 della L.R. n. 7/2005 l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, mentre l'art. 2, comma 4, gli affida la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda.

Tutto ciò premesso, l'istante ha evidenziato come, alla data odierna, non sia ancora pervenuta notizia dell'adempimento intimato, né risulti alcun deposito dei conti giudiziali relativi agli anni dal 2013 al 2017, ed ha pertanto chiesto, ai sensi dell'art. 141 del codice di giustizia contabile, che sia assegnato agli agenti contabili, come sopra individuati e generalizzati, un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del decreto, per la presentazione all'Amministrazione di pertinenza dei conti giudiziali riferiti al denaro e agli altri beni di cui ciascuno abbia avuto maneggio e gestione negli esercizi e per i periodi indicati, anche ricorrendo ai modelli approvati con DPGR 06/12/2001 n. 17/L (in modifica del DPGR 24 gennaio 2000 n. 1/L), secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, rappresentando le conseguenze, in termini di responsabilità, in caso di ulteriore inadempienza, ovvero

all'acquisizione dei medesimi ove presentati e non depositati, salvo la compilazione d'ufficio dei conti omessi, a spese dell'agente contabile, con l'avvertenza dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dallo stesso art. 141 D. Lgs. 174/2016 in caso di grave e ingiustificato ritardo o inadempienza.

CONSIDERATO che la natura e i contenuti del giudizio di conto rappresentano uno strumento di garanzia della regolarità contabile che concorre, messo a sistema con gli altri controlli intestati alla Corte dei conti, finanziari e di gestione, a presidiare la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie di appartenenza e/o di destinazione pubblica.

In particolare, tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni o dei pagamenti o hanno, comunque, maneggio di qualsiasi pubblico denaro ovvero debito di materie rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Infatti, la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio del pubblico danaro (Cass. n. 12367/2001).

A tal proposito, l'art. 610, comma 1 del R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), ha stabilito che "tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie ... devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione".

Il D.Lgs. 30/06/2011, n. 123, in sede di riforma dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, all'art. 16, comma 1, ha previsto che gli "agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti (cd. agenti contabili di fatto), devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo".

Correlativamente, l'art. 181, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, statuisce che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

Gli artt. 26 e 27 del Decreto del Presidente della Regione 13/4/2006 n. 4/L, recante Regolamento di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, prevedono espressamente le figure degli agenti contabili tenuti, in quanto tali, a rendere il conto delle rispettive gestioni.

Parimenti, è agente contabile, denominato "consegnatario", colui che riceve in consegna i beni mobili dell'Ente pubblico che, in relazione alle

modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assume la veste, rispettivamente, di agente amministrativo per debito di vigilanza e di agente contabile per debito di custodia. Inoltre *“la semplice mancanza di un deposito o magazzino non può esonerare, perciò stesso, il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale da compilarsi a norma dell’art. 626 del R.D.23 maggio 1924, n. 827”* (sentenza n. 27/2017 della Sez. giur. Trento).

Riaffermato, quindi, il principio generale dell’obbligo di resa del conto da parte di tutti gli agenti contabili e del loro assoggettamento al giudizio di conto, si sottolinea che nessuna esenzione dalla giurisdizione contabile di questa Corte può essere accordata né alle Aziende Pubbliche alla Persona né ai loro dipendenti, indipendentemente dal sistema contabile civilistico o pubblicistico adottato dall’ente (sul punto, questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, sentenza n. 71 del 19 dicembre 2019).

VISTO l’art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) il quale ha previsto che “Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione

giurisdizionale territorialmente competente”.

VISTO l’art. 141 del codice di giustizia contabile il quale prevede “il Pubblico Ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o organi di controllo interno promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di (...) d) di omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell’anagrafe di cui all’art. 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della Sezione”.

RILEVATO che nella fattispecie non è stato adempiuto l’obbligo di deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2013 – 2017, indicati nell’istanza in epigrafe, o pervenuta notizia dell’avvenuto adempimento intimato.

RITENUTA la fondatezza del ricorso per resa di conto in epigrafe, depositato in data 14 dicembre 2020 dal Pubblico Ministero.

DECRETA

L’assegnazione ai tesorieri, all’economo e al consegnatario dei beni mobili dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo negli esercizi 2013-2017, sopra individuati e generalizzati, di un termine perentorio di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla legale conoscenza del presente decreto, per il deposito degli indicati conti all’amministrazione, dandone notizia a questa Sezione giurisdizionale regionale.

L’assegnazione all’amministrazione di un termine di giorni 120 (centoventi) per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il

conseguente deposito del conto presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale regionale.

Avverte che, decorso inutilmente il termine fissato per il deposito dei conti, questo Giudice potrà disporre con decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 141, c. 6, del codice di giustizia contabile, la compilazione d'ufficio dei conti omessi, a spese degli agenti contabili, e, salvo che non venga ravvisata l'esistenza di gravi e giustificati motivi, da comunicare previamente alla Segreteria di questa Sezione, potrà determinare l'importo della sanzione a carico di quest'ultimo, in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione ai periodi cui i conti si riferiscono, ovvero, qualora gli agenti contabili non godano di stipendio, aggi o indennità, in misura non superiore a 1.000 euro.

Avverte altresì che, a norma dell'art. 141, c. 7, del codice di giustizia contabile, ove risulti che l'agente contabile abbia presentato il conto all'amministrazione e quest'ultima non lo abbia trasmesso e depositato presso questa Sezione giurisdizionale, il conto sarà acquisito d'ufficio da questo Giudice, che potrà applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 del predetto art. 141 al responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 139, c. 2, del codice di giustizia contabile.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto all'Ufficio del Pubblico Ministero affinché, unitamente a copia del ricorso introduttivo, provveda, ai sensi dell'art. 141, c. 5, del codice di giustizia contabile, a notificarlo agli agenti contabili negli esercizi 2013-2017, per il tramite dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Valle

del Vanoi” di Canal San Bovo.

Trento, 14 gennaio 2021.

IL GIUDICE MONOCRATICO


Presidente f.f. Grazia Bacchi

F.to digitalmente

Publicato mediante deposito in Segreteria il **14 gennaio 2021**

Il Direttore della Segreteria

dott. Bruno Mazzon



MAZZON
BRUNO
CORTE DEI
CONTI
14.01.2021
20:00:26 UTC